

# **PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA**

## *Istituto Comprensivo di Villongo*

### *Documento per una scuola inclusiva*

*Approvato dal C.D. in data 28/06/2019*

## **CHE COS'È IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA**

E' un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al PTOF dell'Istituto; contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale di tutti gli alunni dell'Istituto; definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'Istituzione Scolastica; traccia le diverse fasi dell'accoglienza; indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi adottare nei confronti degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), le indicazioni per un curriculum "speciale" nei confronti di alunni disabili e con Bisogni Educativi Speciali, nonché l'integrazione, anche attraverso percorsi di alfabetizzazione, degli alunni NAI e di origine straniera nati in Italia.

Il Protocollo di Accoglienza indica le prassi condivise di carattere:

- *amministrativo - burocratico* (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- *comunicativo - relazionale* (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- *educativo - didattico* (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica);
- *sociale* (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).
- *Organizzativo - assistenziale* (collaborazione con il personale della scuola addetto all'assistenza, anche temporanea degli alunni, e per la gestione delle routine quotidiane relative all'autonomia personale e sociale).

Costituisce un vero e proprio strumento di lavoro che viene integrato periodicamente, sulla base delle esperienze acquisite.

- L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di rendere operative le indicazioni normative per gli **alunni con disabilità** contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi DD. MM. applicativi e la Legge Quadro n. 170/2010 relativa agli **alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA)** e successivi DD. MM. Applicativi; **alunni con svantaggio socio-economico, svantaggio linguistico e/o culturale (BES)** (DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012; C.M. n.8 del 6 marzo 2013; NOTA prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano Annuale

per l'Inclusione; Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n.8/2013; BOZZA DI CIRCOLARE DEL 20 SETTEMBRE 2013 Strumenti di intervento per alunni con BES. Chiarimenti).

## **OBIETTIVI DIDATTICI, CULTURALI DELL'INCLUSIONE**

Gli obiettivi educativi e didattici generali perseguiti dall' IC di Villongo sono:

- innalzare il livello di apprendimento e il successo scolastico;
- assicurare il successo scolastico;
- curare il recupero e la valorizzazione del potenziale di ogni singolo allievo e dei gruppi;
- stimolare l'interesse per la conoscenza dell'ambiente, del territorio e delle dinamiche interculturali;
- creare spazi e condizioni di creatività, favorendo il piacere di stare insieme;
- avvicinare all'uso consapevole delle tecnologie informatiche e migliorare le competenze già acquisite.

Al fine di un'integrazione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il nostro Istituto attraverso il Protocollo di Accoglienza intende perseguire specifici obiettivi per raggiungere le seguenti finalità:

- definire pratiche condivise tra tutto il personale docente e non docente del nostro Istituto;
- favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione e apprendimento;
- elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, inclusione e orientamento;
- informare adeguatamente il personale coinvolto;
- favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico.

L'Istituto si propone, quindi, di potenziare la **cultura dell'inclusione** per rispondere in modo sempre più efficace alle necessità degli studenti che, con continuità o per determinati periodi, manifestino Bisogni Educativi Speciali.

A tal fine s'intende:

- ✓ creare un ambiente che accolga gli studenti e li supporti adeguatamente;
- ✓ supportare l'apprendimento attraverso una ridefinizione del curriculum, accrescendo l'attenzione educativa in tutta la scuola;

- ✓ favorire una partecipazione attiva da parte di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
- ✓ pianificare l'intervento sulla classe in funzione dell'alunno;
- ✓ stimolare l'acquisizione di competenze collaborative.

## DESTINATARI DEGLI INTERVENTI INCLUSIVI

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

- **disabilità** (ai sensi della Legge n. 104/92, Legge n. 517/77);
- **disturbi evolutivi specifici** (Legge n. 170/2010, Legge n. 53/2003);
- **alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale** (DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012; C.M. n.8 del 6 marzo 2013; NOTA prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano Annuale per l'Inclusione; Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n.8/2013; BOZZA DI CIRCOLARE DEL 20 SETTEMBRE 2013 Strumenti di intervento per alunni con BES. Chiarimenti).

### Definizione di *Bisogno Educativo Speciale*

Per *Bisogno Educativo Speciale* (*Special Educational Need*) si intende “qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all'interazione dei vari fattori di salute secondo il modello ICF dell'OMS, e che necessita di educazione speciale individualizzata” [IANES D., *Bisogni educativi speciali e inclusione*, Erickson Ed., Trento 2005, p. 12]. “Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono dunque una situazione particolare, che li ostacola nell'apprendimento e nello sviluppo: questa situazione negativa può essere a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale o in combinazioni di queste. Un alunno con Bisogni Educativi Speciali può avere una lesione cerebrale grave, o la sindrome di Down, o una lieve disfunzionalità cerebrale e percettiva, o gravi conflitti familiari, o background sociale e culturale diverso o deprivato, reazioni emotive e/o comportamentali disturbate, ecc...”

Queste (e altre) situazioni causano direttamente o indirettamente — grazie all'opera mediatrice di altri fattori (personali e/o contestuali: si veda poi la concettualizzazione del funzionamento umano dell'ICF) —, difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento che dovrebbero svolgersi nei vari contesti. Queste difficoltà possono essere globali e pervasive (si

pensi all'autismo) oppure più specifiche (ad esempio nella dislessia), settoriali (disturbi del linguaggio, disturbi psicologici d'ansia, ad esempio); gravi o leggere, permanenti o (speriamo) transitorie.

In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, solo per citarne alcuni) si «arricchiscono» di qualcosa di particolare, di «speciale». Il loro bisogno normale di sviluppare competenze di autonomia, ad esempio, è complicato dal fatto che possono esserci deficit motori, cognitivi, oppure difficoltà familiari nel vivere positivamente l'autonomia e la crescita, e così via. In questo senso il Bisogno Educativo diventa «Speciale». Per lavorarci adeguatamente avremo dunque bisogno di competenze e risorse «speciali», migliori, più efficaci” [Ianes D. e Cramerotti S. (2005), Il Piano educativo individualizzato – Progetto di vita (Guida 2005-2007), Trento, Erickson, pp. 15-17].

La Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

## **RISORSE UMANE E STRUTTURALI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA**

### **Risorse umane**

- **Dirigente Scolastico**
- **Funzione strumentale o Referente BES- Sostegno**
- **Docenti per le attività di sostegno**
- **Coordinatori di classe**
- **Personale ATA**
- **Collegio docenti**

<b>RISORSE UMANE</b>	<b>RUOLI E COMPITI</b>
<b>Dirigente scolastico</b>	Svolge ruoli gestionali, organizzativi, consultivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- procede all'individuazione delle risorse interne ed esterne,</li> <li>- predispone le opportune risposte alle esigenze di inclusione,</li> <li>- gestisce la formazione delle classi</li> <li>- inoltra la documentazione raccolta al momento dell'iscrizione, con la richiesta delle ore di sostegno necessarie, all'Ufficio</li> </ul>

	<p>Scolastico Territoriale competente per l'ordine di scuola, che provvede all'assegnazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procede all'assegnazione docenti di sostegno,</li> <li>- intrattiene rapporti con gli enti coinvolti,</li> <li>- si occupa dell'istituzione di un GLHO di Istituto costituito, secondo le Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, dal dirigente scolastico, il docente funzione strumentale per l'integrazione di alunni con disabilità, due docenti di sostegno, tre docenti curricolari (uno per ciascuna area disciplinare: area umanistica, scientifica ed espressivo corporea), un componente del personale ATA, una rappresentanza dei genitori (alunni con disabilità e non).</li> </ul>
<p><b>Funzione strumentale o Responsabile BES sostegno</b></p>	<p>Ha una pluralità di funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si occupa del raccordo tra le diverse realtà (Enti territoriali, Cooperative, scuole, ATS e famiglie);</li> <li>- attua il monitoraggio di progetti e delle attività dei docenti di sostegno;</li> <li>- rendiconta al Collegio Docenti sulle attività inclusive realizzate;</li> <li>- controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita;</li> <li>- si informa presso il CTS sul reperimento ed uso di Strumenti e tecnologie a supporto dell'inclusione (in particolare per la disabilità e i DSA);</li> <li>- promuove l'attuazione di corsi di aggiornamento sulle tematiche BES sia per i docenti di sostegno che per i docenti curricolari.</li> </ul>
<p><b>Consiglio di classe/team dei docenti</b></p>	<p>È un organo collegiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elabora, approva e valuta il PEI in stretta collaborazione con i docenti di sostegno della classe;</li> <li>- definisce l'accoglienza del disabile;</li> <li>- decide e programma la permanenza all'interno dell'aula di classe per le opportune lezioni individualizzate;</li> <li>- ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una didattica personalizzata ed eventualmente degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, sulla base della documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia; ha il dovere, inoltre, di segnalare altri eventuali casi di BES presenti in classe (per</li> </ul>

	<p>esempio stranieri di recente immigrazione);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i casi in cui si ipotizza un disagio sociale o di altra natura “tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali) ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” che dovranno essere rigorosamente riportate nel verbale del Consiglio di classe/Team dei Docenti.</li> </ul> <p>Il CdC/TdD deve, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenersi in costante coordinamento con il GLI;</li> <li>- predisporre il <i>piano didattico personalizzato</i> (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità; la compilazione e la consegna del PDP deve essere effettuata entro il mese di novembre.</li> </ul>
<p><b>Insegnante di sostegno</b></p>	<p>La sua attività deve essere rivolta all'intera classe nella quale è iscritto l'alunno in situazione di handicap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- insieme agli altri docenti della classe identifica i bisogni educativi speciali dell'alunno;</li> <li>- partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione dell'alunno e del gruppo classe</li> <li>- cura gli aspetti metodologici e didattici relativi all'integrazione nel gruppo classe;</li> <li>- svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici;</li> <li>- tiene rapporti con la famiglia, operatori ATS, operatori comunali;</li> <li>- coordina la stesura del PEI;</li> <li>- è contitolare della classe insieme ai Colleghi curriculari e svolge funzione di sostegno al gruppo classe;</li> <li>- accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione.</li> </ul> <p>La <i>quantificazione</i> delle ore settimanali necessarie per ogni singolo alunno risulta dalla Diagnosi Funzionale.</p> <p>La <i>qualificazione</i> oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base alla gravità di disabilità.</p>
<p><b>I Docenti della classe</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- accolgono l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipano alla stesura del PEI;</li> <li>- partecipano alla programmazione e alla valutazione individualizzata;</li> <li>- concorrono alla verifica e alla valutazione collegiale del Piano Educativo Individualizzato.</li> </ul>
<b>Assistente per l'autonomia e la comunicazione (AEC)</b>	<p>L'Assistente per l'autonomia e la comunicazione è personale appositamente formato, in possesso di competenze professionali specifiche o riconosciute che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno con disabilità sensoriale.</p> <p>Il numero di ore di assistenza da richiedere è formulato sulla base della Diagnosi Clinica e dell'analisi dei bisogni concreti dell'alunno. In ogni caso l'assegnazione delle ore di assistenza avverrà sempre nel rispetto dell'obiettivo primario per cui viene attivato, vale a dire l'integrazione dell'alunno con disabilità.</p> <p>Ha il compito di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale della scuola e gli insegnanti ai fini della effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e, compatibilmente con l'organizzazione del proprio orario di lavoro, extra scolastiche.</p>
<b>Personale educativo professionale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aiuta l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico;</li> <li>- assiste l'alunno relativamente ai bisogni primari e collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative;</li> <li>- si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione dell'alunno.</li> </ul>
<b>Collaboratori scolastici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- su richiesta, aiuta l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico e assiste l'alunno relativamente ai bisogni primari in collaborazione con l'assistente educatore ad personam.</li> </ul>
<b>Famiglia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sottoscrive il PEI/PDP e collabora alla sua realizzazione;</li> <li>- mantiene i contatti con gli Specialisti che seguono l'alunno;</li> <li>- sottoscrive e si impegna a realizzare il patto educativo e di integrazione scolastica.</li> </ul>
<b>GLHO</b>	<p>E' un gruppo di lavoro multidisciplinare (istituito ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n° 104, art. 15, comma 2) composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti curricolari e di sostegno, dagli Assistenti per l'autonomia e la comunicazione, dagli operatori dell'équipe multidisciplinare dell' AST, dai genitori, oltre che dagli operatori</p>

	<p>delle Associazioni di categoria, dai referenti del Comune, della Provincia e dei Centri di riabilitazione che si occupano dell'alunno. Si riunisce almeno due volte l'anno per la stesura, l'aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale (art. 13, L. 104/92) e del Piano Educativo Individualizzato (art.14, L. 104/92). In casi particolari un'ulteriore convocazione può essere richiesta da qualunque componente del gruppo.</p> <p>Ha le funzioni di.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stesura, aggiornamento e verifica del Profilo Dinamico Funzionale (art. 13, L. 104/92);</li> <li>- elaborare, aggiornare e modificare il Piano Educativo Individualizzato o almeno individua e coordina le "linee di fondo" del PEI (art.14, L. 104/92).</li> </ul> <p>Il Dirigente scolastico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina, convoca e presiede il gruppo di lavoro;</li> <li>- individua il coordinatore (di norma l'insegnante specializzato sul sostegno) che ha il compito di redigere il verbale delle riunioni, predisporre e tenere aggiornata la documentazione;</li> <li>- in caso di assenza o impedimento, il Dirigente scolastico è sostituito dal coordinatore del gruppo.</li> </ul> <p>Il GLHO operativo si riunisce almeno due volte l'anno; in casi particolari un'ulteriore convocazione può essere richiesta da qualunque componente del gruppo. Le riunioni vanno verbalizzate.</p>
<p><b>Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)</b></p>	<p>Ha funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione;</li> <li>- raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;</li> <li>- consulenza e supporto ai Colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;</li> <li>- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dal GLHO;</li> <li>- elaborazione di un "Piano Annuale per l'Inclusione";</li> <li>- interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio, ecc...</li> </ul> <p>Il gruppo comprende il Dirigente Scolastico, il Coordinatore del GLI, i Docenti di sostegno, i Coordinatori di classe, il Referente DSA, la Funzione Strumentale Sostegno. Si garantisce la presenza di un docente per ogni ambito disciplinare.</p>
<p><b>Collegio dei Docenti</b></p>	<p>All'inizio di ogni anno scolastico, il Collegio dei Docenti deve:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- discutere e deliberare gli obiettivi da perseguire proposti dal GLI e le attività da porre in essere che confluiranno nel Piano Annuale per l’Inclusione;</li> <li>- discutere e deliberare il Piano Annuale per l’Inclusione.</li> </ul> <p>Al termine dell’anno scolastico procede a verificare i risultati ottenuti e gli scostamenti rispetto alle previsioni.</p>
<b>Risorse Strumentali</b>	<p>La scuola è dotata di attrezzature e ausili informatici e analogici specifici che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni dei nostri alunni con bisogni educativi speciali. Gli strumenti sono dislocati nei vari plessi scolastici ma possono essere utilizzati da tutti gli alunni (il responsabile addetto ai sussidi di ogni plesso redige e aggiorna annualmente l’elenco delle risorse disponibili).</p>

## Sezione I

# LA NORMATIVA SULL’ INCLUSIONE SCOLASTICA

### 1.1 La Costituzione

Il *diritto allo studio* sancito dall’art. **34Cost.** (“la scuola è aperta a tutti”) ed è coniugato con il *principio di eguaglianza formale* di cui al comma 1 dell’**art. 3 Cost.**, (“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”) e con il *principi di uguaglianza sostanziale* di cui al comma 2 del medesimo articolo (“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”).

I Padri Costituenti hanno assegnato allo Stato il compito di rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i cittadini siano posti sullo stesso punto di partenza, abbiano le medesime opportunità, possano godere, tutti alla pari, dei medesimi diritti loro formalmente riconosciuti dalla Costituzione.

In questa prospettiva, il Legislatore ha prodotto nei decenni la normativa necessaria alla concreta attuazione del processo di integrazione degli alunni con disabilità e degli alunni con altri bisogni educativi speciali.

## 1.2 La normativa degli anni 70 e 80

La **Legge n. 118/71**, art. 28, affermava il “*principio dell’inserimento*” e disponeva che l’istruzione dell’obbligo dovesse avvenire nelle classi normali della scuola pubblica. Si superava il modello delle scuole speciali, che tuttavia non aboliva, prescrivendo l’inserimento degli alunni con disabilità, comunque su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni.

La **Legge n. 517/77** stabiliva con chiarezza *presupposti e condizioni, strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità*, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell’intero Consiglio di Classe e attraverso l’introduzione dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno.

La **Corte Costituzionale**, a partire dalla **Sentenza n. 215/87**, ha costantemente dichiarato il *diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa*, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale sentenza, oggetto della C M n. 262/88, può considerarsi la “Magna Charta” dell’integrazione scolastica ed ha orientato tutta la successiva normativa primaria e secondaria.

## 1.3 La normativa degli anni 90, verso il XXI sec.

La **Legge del 5 febbraio 1992, n. 104** “*Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” raccoglie ed integra tali interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. Il Legislatore ha voluto ribadire ed ampliare il *principio dell’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità*, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi riabilitativi. Il *diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità* non può dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato (Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione).

La L. 104/92 indica il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) quali strumenti concreti con cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità. Il **DPR 24 febbraio 1994** “*Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap*” individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle attuali Aziende Sanitarie Locali e delle istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, documento conclusivo e operativo in cui “vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in condizione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione”, come integrato e modificato dal **DPCM n. 185/06**. Successivamente, sia il Regolamento sull’Autonomia scolastica, **D.P.R. n. 275/99**, sia la Legge di riforma **n. 53/2003** fanno espresso riferimento all’integrazione scolastica. Inoltre, la **Legge n. 296/2006**, all’art 1 comma 605 lettera “b”, garantisce il rispetto delle “effettive esigenze” degli alunni con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali.

**Decreto Legislativo n. 66 del 13/04/2017 attuativo della L. 107/15:** “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”

### **1.3 La normativa su DSA e BES**

Nel 2001, l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS approvava la nuova *Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF)*, raccomandandone l’uso negli Stati membri e sanciva il passaggio dalla prospettiva sanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale

L’ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista “sanitario”, ma promuovendone un approccio globale, attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi.

Il modello bio-psico-sociale, introdotto dall’ICF, prende in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di “disabilità” come ad “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”.

Con la **Legge n. 18 del 3 marzo 2009**, il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, impegnandosi a emanare norme ispirate ai principi ivi espressi ed ispirati al modello ICF.

La **L. 170/2010** riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali *disturbi specifici di apprendimento (DSA)*, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. Per gli studenti con DSA si sancisce il *diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi* di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari. Il DM del 12.07.11 contiene in allegato le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA. Il documento fornisce alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Il documento presenta, altresì, la descrizione dei Disturbi Specifici di Apprendimento, e amplia alcuni concetti pedagogico-didattici ad essi connessi e illustra le modalità di valutazione per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA nelle istituzioni scolastiche e negli atenei. Un capitolo è poi dedicato ai compiti e ai ruoli assunti dai diversi soggetti coinvolti nel processo di inclusione degli alunni e degli studenti con DSA: uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche (dirigenti, docenti, alunni e studenti), famiglie, atenei. L’ultimo, è dedicato alla formazione dei docenti poiché l’individuazione tempestiva degli alunni con DSA permette la messa in atto di provvedimenti didattici, abilitativi e di supporto che possono modificare notevolmente il percorso scolastico e il destino personale degli alunni.

La **Direttiva Ministeriale MIUR del 27 dicembre 2012** in tema di “*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica*” precisa il significato di Bisogni Educativi Speciali (BES) quale “area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.

L’acronimo BES indica una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni.

La **Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013**, nota anche come Circolare Stellacci, contiene le indicazioni operative per rendere operativa la Dir. MIUR 27.12.12. Il documento assume una importanza eccezionale poiché spiega che i *Bisogni Educativi Speciali (BES)* di cui parlano la Direttiva e la stessa circolare ministeriale sono riferiti a *tutti gli alunni che si trovano in particolari condizioni di difficoltà di apprendimento*; non solo, quindi, alunni disabili di cui alla legge 104/1992 o con DSA (disturbi specifici di apprendimento) di cui alla legge 170/2010, ma anche alunni con “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.

La Circ. Stellacci precisa che la Direttiva estende, pertanto, a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

La **Circ. MIUR n. 4233 del 19.02.2014** contiene le modifiche e le integrazioni delle *Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri*, già emanata con la Circ. MIUR n. 24 del 1° marzo 2006 con l’obiettivo di presentare un insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo e di dare suggerimenti di carattere organizzativo e didattico al fine di favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa degli alunni stranieri. Le modifiche e integrazioni alle precedenti Linee Guida si sono rese necessarie poiché sono poi intervenute novità normative, nuove esigenze e richieste di indirizzo provenienti da quanti lavorano nella scuola e dalla società e che derivano soprattutto dalla ricchissima e proficua esperienza delle nostre scuole autonome che hanno disegnato il modello italiano di integrazione in questi anni.

La Circ. MIUR del 19.02.14 è uno strumento di lavoro per dirigenti scolastici, insegnanti, genitori, operatori delle associazioni, a cui spetta il compito di individuare le modalità con le quali affrontare ciascuna situazione nella consapevolezza che lo studente di origini straniere può costituire un’occasione per ripensare e rinnovare l’azione didattica a vantaggio di tutti, un’occasione di cambiamento per tutta la scuola.

Con la **Nota Protocollo 7443 del 18 dicembre 2014**, il MIUR ha trasmesso agli Uffici periferici e ai dirigenti scolastici le *Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati*. Le linee guida suggeriscono in primo luogo l’adozione di *buone prassi* volte a individuare modalità e tempi d’iscrizione più consoni alle esigenze degli alunni adottati, oltre che i tempi di inserimento

e la scelta delle classi in cui inserirli. Tutte le componenti scolastiche sono, a vario titolo, chiamate nel processo di inclusione di alunni adottati al fine di attivare prassi mirate a valorizzarne le specificità, a sostenerne l'inclusione e a favorirne il benessere scolastico.

## Sezione II ALUNNI CON DISABILITÀ

### 2.2 Protocollo di accoglienza degli Alunni con Disabilità

Fasi di attuazione del Protocollo:

- a) Orientamento in ingresso
- b) Iscrizione
- c) Pre – accoglienza e conoscenza dell'ambiente scolastico
- d) Raccolta dati e informazioni sull'alunno
- e) Accoglienza e condivisione delle informazioni
- f) Inserimento e analisi della situazione iniziale
- g) Progettazione e Attuazione dell'Inclusione Scolastica
- h) Verifiche e valutazione
- i) Orientamento in uscita

#### **a) Orientamento in ingresso**

Le famiglie che vogliono conoscere l'offerta formativa dell'Istituto per gli alunni disabili possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente per le attività di sostegno, o altro docente di sostegno delegato.

L'individuazione del corso di studi più adatto all'alunno è realizzato considerando i diversi bisogni educativi evidenziati, le aspettative e i desideri dell'alunno, le informazioni sul contesto sociale economico-familiare emerse dai colloqui con i genitori, le informazioni sul contesto didattico pedagogico fornite dai docenti della scuola di provenienza, le informazioni deducibili dalle certificazioni mediche presentate dalla famiglia e dal fascicolo scolastico dell'alunno.

## b) Iscrizione

Tempi	Compiti della famiglia	Compiti della scuola	Compiti di altri enti (altre scuole, AST, Associazioni, Comune, etc.)
Entro il termine stabilito da norme ministeriali (di solito entro gennaio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insieme con l'alunno, visita la scuola per averne un primo contatto conoscitivo.</li> <li>• Procede poi con l'iscrizione dell'alunno con le modalità richieste per ogni ordine di scuola.</li> <li>• Fa pervenire alla scuola, entro breve tempo, la certificazione attestante la Diagnosi Clinica.</li> <li>• Segnala particolari</li> </ul>	<p>La scuola acquisisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale</p> <p>La segreteria apre il fascicolo personale relativo all'alunno.</p> <p>Definisce il numero di ore di sostegno didattico necessario all'alunno e procede alla richiesta.</p>	Acquisire le direttive dell'UST al fine di definire le richieste per il sostegno didattico.
	<p>necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia...).</p> <p>.</p>		

## c) Pre - accoglienza - Conoscenza dell'ambiente scolastico

Tempi	Compiti della famiglia	Compiti della scuola

Dopo l'iscrizione (uno o più incontri)	Partecipa alle attività di accoglienza organizzate dalla scuola.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizza la visita dell'edificio scolastico e dei suoi spazi.</li> <li>• Organizza uno o più laboratori e/o attività curricolari di classe.</li> <li>• Scuola di provenienza e scuola di accoglienza progettano attività comuni che coinvolgeranno il team docenti e personale ATA delle scuole di provenienza e di destinazione.</li> <li>• Contatta la famiglia per le attività di accoglienza.</li> </ul>
--	--	--

#### d) Raccolta dati - Informazioni sull'alunno

Tempi	Compiti della famiglia	Compiti della scuola	Compito di altri enti (altre scuole, ASL, Associazioni, Comune, etc.)
Durante l'anno scolastico	Incontri presso la scuola per dare tutte le informazioni utili ai fini dell'inserimento dell'alunno nella nuova realtà scolastica.	<p>Raccolta informazioni su obiettivi prefissati raggiunti o non raggiunti, abilità cognitive, potenzialità sviluppate, modalità relazionali, etc.</p> <p>Richiesta agli Enti locali e alla Provincia, ove necessario, di Assistenza specialistica di base e alla comunicazione trasporti e/o esigenze particolari.</p>	<p>Incontro con operatori sanitari ASL.</p> <p>Incontro con operatori scolastici della scuola di provenienza.</p> <p>Definizione della richiesta</p>

#### e) Accoglienza - Condivisione delle informazioni

Tempi	Attività da svolgere	Risorse umane coinvolte

Settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione del caso agli insegnanti del Consiglio di classe, all'assistente alla comunicazione e all'autonomia.</li> <li>• Lettura e analisi della Diagnosi funzionale e della certificazione medica eventualmente allegata.</li> <li>• Lettura e analisi della relazione finale, dell'eventuale progetto continuità e delle indicazioni emerse negli incontri di pre-conoscenza</li> </ul>	Funzione strumentale - Coordinatore del sostegno, Insegnanti del Consiglio di Classe curriculari e di sostegno, Assistente alla Comunicazione, Educatore
---	---	---

#### f) Inserimento - Analisi della situazione iniziale

Tempi	Attività da svolgere	Risorse umane coinvolte
Settembre	I Docenti del CdC/TdD procedono a somministrare il test di valutazione d'ingresso al fine di acquisire le reali potenzialità dell'alunno sui singoli assi di sviluppo. Gli Insegnanti elaborano e attuano le opportune strategie per favorire l'inclusione dell'alunno nel gruppo classe	Docenti curriculari e di sostegno, educatore/assistente alla comunicazione, assistente all'autonomia, famiglia ed eventuale coinvolgimento degli operatori sanitari ASL e esperti esterni.
Ottobre Novembre	La scuola e la famiglia si confrontano per analizzare le reazioni dell'alunno alle attività proposte (osservazioni tramite colloquio.)	

#### g) Progettazione e Attuazione dell'Inclusione Scolastica

Tempi	Attività da svolgere	Risorse umane coinvolte
Ottobre Novembre	Verifica delle potenzialità, in riferimento ai vari assi di sviluppo o aree di apprendimento, all'interno e all'esterno del gruppo classe.	Docenti curriculari e di sostegno, educatore/assistente alla comunicazione, assistente all'autonomia, Famiglia Operatori sanitari ASL Eventuali esperti esterni





### **i) Orientamento in uscita**

In base al “progetto di vita” individuato nel PEI l’alunno e la famiglia possono usufruire di varie attività di orientamento. Tali attività vengono progettate in collaborazione con la figura strumentale competente.

## **1.2 DOCUMENTI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ**

<b>DOCUMENTO</b>	<b>CHI LO REDIGE</b>	<b>QUANDO</b>
<b>DIAGNOSI FUNZIONALE</b> È un documento medico che descrive i livelli di funzionalità raggiunti, lo stato di salute, la capacità, la potenzialità e le difficoltà dello sviluppo psicofisico dell’alunno certificato, correlato di una diagnosi clinica, codificata secondo l’ICD 10, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (neuropsichiatra infantile, cardiologo, oculista, ecc.) e la previsione di possibile evoluzione dell’alunno certificato.	È redatto dagli operatori ATS o da Specialisti privati autorizzati.	All’atto della prima segnalazione, è rinnovata ad ogni passaggio fra un ordine di scuola all’altro e/o secondo i tempi indicati dal DPCM n. 185/2006

<p><b>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE</b></p> <p>È un documento integrato, preliminare alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato, che definisce la situazione di partenza e contiene le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare.</p> <p>Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida degli accordi di programma)</p>	<p>È redatto dagli operatori sociosanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell'alunno (art. 12, co. 5 e 6 della L.104/92)</p>	<p>Viene aggiornata alla fine della Scuola d'Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di primo grado e durante la Scuola Secondaria secondo grado o, in casi particolari, qualora si verificano delle sostanziali modifiche del quadro clinico.</p>
<p><b>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</b></p> <p>È il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie.</p>	<p>Viene redatto congiuntamente dagli operatori dell'ATS, compresi gli operatori addetti all'assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia (D.P.R. 24/2/94 - art.5). E' perciò stilato da tutti coloro che, a vario modo, operano per lo specifico soggetto certificato</p>	<p>Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico; è suscettibile di modifica in itinere. Deve essere verificato, con frequenza trimestrale o quadrimestrale (D.P.R. 24/2/94- art. 6) ed eventualmente modificato; deve essere trasmesso, nel passaggio tra i vari ordini di scuola, alla nuova scuola di frequenza unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato</p>
<p><b>VERIFICA E VALUTAZIONE</b></p> <p>Riscontro periodico delle attività programmate nel PEI con eventuali modifiche</p>	<p>Insegnanti di sostegno e curricolari</p>	<p>Alla fine di ogni quadrimestre e al termine dell'anno scolastico (giugno)</p>

### 1.3 PEI semplificato, prove equipollenti, PEI differenziato

Il **PEI per obiettivi semplificati** permette all'allievo di seguire una programmazione uguale a quella della classe, svolgendo un programma del tutto uguale o basato sui contenuti essenziali delle materie (obiettivi minimi).

Questa *programmazione è riconducibile agli obiettivi minimi* previsti dalla progettazione curricolare, o comunque ad essa globalmente corrispondenti e permette di conseguire il titolo di studio.

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte **prove equipollenti**, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità (parere del Consiglio di Stato n. 348/91):

Per *prova equipollente* si intende:

- la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) svolta però con *mezzi diversi* (computer, Braille, linguaggio dei segni, ecc.);
- la medesima prova della classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) con concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento della stessa (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.Lgs. n. 297/94);
- la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) elaborata però con *modalità diverse* (per esempio, risposte vero/falso, prova strutturata, domande a scelta multipla, ecc.);
- una prova con contenuti culturali e/o professionali diversi rispetto ai contenuti inseriti nella prova proposta alla classe; nel caso di esami di Stato, quindi, la prova non sarà quella inviata dal Ministero, ma si tratterà di un elaborato preparato dalla Commissione d'esame, sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe, contenute nella relazione sullo studente diversamente abile da inserire nel documento del 15 maggio (Commi 7 e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91.). La prova orale (anche durante l'esame di Stato) può essere sostituita da prove scritte (ulteriore significato di equipollenza).

Le prove equipollenti devono permettere l'accertamento di una preparazione globale conforme a quella della classe e, nel caso di esami di Stato, il raggiungimento, da parte del candidato, della soglia di competenza giudicata necessaria ai fini del rilascio del titolo di studio.

“La prova equipollente deve quindi necessariamente essere elaborata tenendo presenti le difficoltà dell'allievo (conseguenti al suo deficit) e le sue potenzialità, avendo allo stesso modo ben chiari gli obiettivi che quella determinata prova si prefigge di verificare. La predisposizione di tali prove richiede un lavoro di stretta collaborazione tra docente di sostegno e docente disciplinare e, in generale, un lavoro di equipe dell'intero consiglio di classe“. (LUPO L., *Tutti diversi tutti uguali*, Studio Emme Ed. 2004)

Possono essere presenti durante lo svolgimento delle prove gli assistenti all'autonomia e comunicazione solo come facilitatori della comunicazione.

La **valutazione**, comunque, deve essere riferita ai progressi personali dell'alunno secondo le sue peculiarità e potenzialità (O.M. 90/2001).

Il **PEI differenziato** presuppone una programmazione differenziata che contiene obiettivi didattici non riconducibili alla progettazione curricolare. È un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, redatto in collaborazione da ogni docente del C.d.C. per ogni singola disciplina.

La valutazione ed i voti si riferiscono unicamente al PEI e non alla programmazione curricolare (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001), pertanto l'alunno può proseguire negli studi partecipare agli Esami di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un **attestato delle competenze** acquisite utilizzabile come credito formativo per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

Per la redazione e l'attuazione del PEI differenziato è obbligatorio il consenso espresso in forma scritta della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

È possibile prevedere un *percorso differenziato* nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dalla progettazione curricolare o ad essa globalmente corrispondenti, passare ad un *percorso con obiettivi minimi*, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell'O.M. 90 del 21/5/2001). Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi (e viceversa).

L'art 15 dell'O.M. n. 90/01 specifica che se la famiglia vuole il passaggio da un *PEI differenziato* ad uno *semplificato* anche contro la volontà dei docenti, questa programmazione va effettuata. Però la norma precisa altresì che, in tal caso, ai soli fini della valutazione, l'alunno non sarà considerato in situazione di disabilità e verrà valutato come tutti gli altri, rischiando quindi eventualmente anche la bocciatura.

#### **1.4 ESAMI DI STATO**

L'art. 20 del D.Lgs.62/2017 prevede *“Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. . La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate”*.

### **Sezione III** **ALUNNI CON D.S.A.** **ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI**

### 3.1 Alunni con DSA (Legge 170 dell' 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)

I *disturbi specifici di apprendimento* (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “*l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata*” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative.

Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

### 3.2 Definizioni

Sulla base del deficit funzionale rilevato vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- *Dislessia*, cioè disturbo nella lettura intesa come abilità di decodifica del testo;
- *Disortografia*, cioè disturbo nella scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica;
- *Disgrafia*, cioè disturbo nella grafia intesa come abilità grafo-motoria;
- *Discalculia*, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo intese come capacità di comprendere e operare con i numeri.

Occorre distinguere, inoltre tra difficoltà e disturbo:

- *difficoltà*: non è innata, è modificabile con interventi didattici mirati e potenziamento cognitivo pianificato, monitorato e verificato; è automatizzabile anche se in tempi dilatati;
- *disturbo*: è innato; è resistente all'intervento didattico; è resistente ad interventi volti all' automatizzazione.

### 3.3 Fasi del protocollo di accoglienza degli Alunni con DSA certificati

Il Protocollo di accoglienza degli alunni con DSA (DPR 122 del 22/06/2009, art. 10 “valutazione degli alunni con DSA; Legge 8 ottobre 2010 n. 170) è volto a:

- garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;
- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
- ridurre i disagi formativi ed emozionali;
- assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
- sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA.

Fasi di attuazione del Protocollo:

- Settembre – Ottobre:
  - Analisi dei casi
  - Individuazione DSA
  
- Ottobre – Novembre:
  - Predisposizione del PDP per alunni DSA
  - Predisposizione del PDP per alunni con altri disturbi evolutivi specifici
  
- Da Novembre a Maggio:
  - Attivazione PDP e percorso personalizzato
  
- Maggio – Giugno:
  - Monitoraggio abilità strumentali
  - Valutazione dell'efficacia dei PDP

#### **a) Analisi dei casi e individuazione DSA**

All'atto dell'iscrizione la famiglia deve presentare la documentazione clinica rilasciata dall'ATS o da altra struttura sanitaria accreditata.

La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.

Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo dell'anno in corso (CM n° 8 del 6/3/2013).

La Segreteria didattica informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP, al momento della consegna della documentazione; predispone, inoltre, l'elenco degli alunni DSA per il Coordinatore BES della scuola.

I Coordinatori di Classe sono tenuti ad informarsi sulla presenza di alunni con DSA nelle proprie classi.

La diagnosi del DSA può essere acquisita dalla scuola anche durante l'anno scolastico, in tal caso di provvederà alla predisposizione del PDP nel più breve tempo possibile.

#### **b) Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA**

Il Consiglio di Classe/Team dei Docenti redige il PDP per l'alunno su apposito modello previsto dall'istituto e disponibile sul sito nell'area modulistica.

Il PDP viene sottoscritto dai componenti del CdC/TdD e dal Dirigente Scolastico. La condivisione con la famiglia si concretizza con la firma dei genitori.

La mancata sottoscrizione della famiglia o la dichiarazione firmata di non accettazione da parte della famiglia non preclude al CdC/TdD l'attuazione di tutte le strategie didattiche educative che ritiene più opportune al caso concreto.

In caso di rifiuto da parte della famiglia, il PDP non diviene operativo e l'originale, contenente la dichiarazione di non accettazione firmata dai genitori, viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell'alunno. Nel primo Consiglio di classe/modulo utile si mette a verbale che, nonostante il mancato consenso da parte della famiglia, il CdC/TdD si riserva di riformularlo e di riproporre l'uso in caso di necessità.

Il CdC/TdD monitora il piano di studi personalizzato nel corso dell'anno e il Coordinatore di classe deve comunicare alla famiglia l'esito del monitoraggio.

### **c) Piano Didattico Personalizzato per alunni con altri disturbi evolutivi specifici**

Il Consiglio di classe/Team dei Docenti prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla famiglia e, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell'alunno che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, ne informa la famiglia.

Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità pedagogico-didattica. Possono essere previsti strumenti compensativi e misure dispensative, nonché progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita.

La famiglia collabora alla stesura del PDP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo.

Il coordinatore di classe/team può chiedere la consulenza del GLI.

Il CdC/TdD delibera l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.

Il PDP può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive; in caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano, ciò non preclude al CdC/TdD di assumere tutte le strategie didattiche educative che ritiene più opportune al caso concreto.

Il PDP deve essere firmato dai componenti del CdC/TdD e dal Dirigente scolastico.

Il Coordinatore di classe/team è responsabile della documentazione inerente il PDP, che deve poi depositare in Segreteria Didattica affinché sia inclusa nel fascicolo personale dell'alunno.

Il monitoraggio del PDP sarà effettuato durante i Consigli di classe/team e durante gli incontri del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione sul confronto dei casi.

### **d) Valutazione dell'efficacia dei PDP**

Alla fine dell'anno scolastico allo scrutinio finale il Consiglio di Classe/Team dei Docenti compilerà la parte finale del PDP (verifica) per la valutazione delle ricadute delle misure adottate da consegnare al Consiglio della classe/team successiva per la nuova elaborazione de PDP.



### 3.4 DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DI ALUNNI CON DSA E DI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

ALUNNI BES	DESCRIZIONE DEL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE	DOCUMENTO
<p><b>Alunni con disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento DSA. Legge 170 dell' 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011</b></p>	<p>I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in <i>dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia</i>; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica.</p> <p>Le diagnosi di DSA devono essere redatte dalla ASL di competenze, dagli IRCCS o dalle Strutture Ospedaliere e Universitarie (Nota Reg. Lazio n. 212522/2014).</p> <p>La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative.</p>	<p>Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede la redazione del PDP per gli alunni DSA accertati, gestita dal coordinatore di classe.</p> <p>Il PDP deve essere sottoscritto dai genitori, il Dirigente scolastico e dal Consiglio di Classe.</p>
<p><b>Alunni con altri disturbi evolutivi specifici</b></p>	<p>Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disturbi specifici del linguaggio;</li> <li>• Disturbi della coordinazione motoria e della disprassia;</li> <li>• ADHD - deficit dell'attenzione e iperattività, in forma tale da compromettere il percorso scolastico;</li> <li>• Disturbo della condotta;</li> <li>• Disturbi di ansia e dell'umore;</li> <li>• Funzionamento cognitivo limite;</li> <li>• Comorbidità.</li> </ul>	<p>Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92 possono usufruire di un piano di studi personalizzato (PDP) e delle misure previste dalla Legge 170/2010. Anche in questo caso il PDP deve essere sottoscritto dai genitori, dal Dirigente scolastico e dal Consiglio di classe.</p>

## SEZIONE IV

### ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO E/O CULTURALE

La **Direttiva MIUR 27 Dicembre 2012** si occupa degli “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali 5 e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la **C.M. n. 8 del 6 marzo 2013** fornisce indicazioni operative a riguardo.

In particolare, la **Direttiva MIUR del 27 Dicembre 2012** precisa quanto segue: “*Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.*”

È compito doveroso dei Consigli di classe/Team dei Docenti indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

#### **4.1 Disagio scolastico**

Il disagio scolastico è un fenomeno complesso legato alla scuola, come luogo di insorgenza e di mantenimento, ed è influenzato da variabili personali e sociali, come le caratteristiche psicologiche e caratteriali dell’alunno e il contesto socio-familiare di appartenenza. Viene ad essere determinato dall’interazione di più fattori sia individuali che ambientali e si esprime in una grande varietà di situazioni problematiche che espongono lo studente al rischio di insuccesso e di disaffezione alla scuola. I problemi scolastici sono numerosi e presentano diversi livelli di gravità, spesso sono la conseguenza di una serie di concause (ambiente socioculturale, relazione con i genitori, diversità linguistica, problematiche economiche della famiglia, ecc...).

#### **4.2 Alunni con svantaggio socioeconomico e culturale**

Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate **sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche**. Gli svantaggi possono derivare da: ☒ motivi fisici,

- motivi biologici,
- motivi fisiologici
- motivi psicologici,
- motivi sociali,
- motivi economici,
- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, ☒ interazioni tra i suddetti motivi.

### 4.3 Indicatori generali per delimitare i BES socio-economico-culturale

Lo svantaggio socio-economico-culturale può essere dedotto da una serie di atteggiamenti che evidenziano *gravi e costanti difficoltà* nelle seguenti aree:

- disinvestimento nella motivazione e flessioni del rendimento scolastico,
- difficoltà di attenzione,
- difficoltà nella gestione dell'aggressività,
- difficoltà relazionali/emozionali con i compagni e con gli adulti, paura di fallire, apatia, fatica di vivere.

Tra le possibili *conseguenze del disagio scolastico* si rilevano:

- disagio dell'alunno, dispersione, devianza;
- disagio dell'insegnante e disfunzione del sistema-scuola;
- disagio della famiglia, conseguente al disagio del figlio, che può portare la famiglia a stessa colpevolizzare e allontanarsi dalla scuola per evitare ulteriori frustrazioni o a colpevolizzare il figlio per le aspettative disattese.

### 4.3 Adempimenti della scuola, dei Coordinatori e del Consiglio di classe/Team dei Docenti

I Docenti sono invitati ad osservare eventuali risultati negativi non transitori o comportamenti anomali al fine di compilare il modulo per la segnalazione di eventuali bisogni educativi speciali (presente nella Modulistica) e fornire tutte le notizie e i materiali che riterranno necessari. Le segnalazioni possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno scolastico, qualora se ne presenti la necessità.

I moduli di segnalazione devono essere redatti dal Consiglio di Classe/Team dei Docenti insieme ad una breve relazione esplicativa.

Il Coordinatore BES/sostegno rileverà i casi di alunni "a rischio" attraverso l'analisi dei moduli dei singoli consigli di classe e dopo aver esaminato le relazioni dei casi con il Dirigente scolastico, procederà eventualmente a contattare tramite la Segreteria le famiglie degli alunni per i quali andrà predisposto il Piano Didattico Personalizzato.

Il Dirigente Scolastico, il Coordinatore BES/Sostegno insieme al Coordinatore della classe coinvolta potranno consultare gli esperti della AST per valutare un primo approccio di intervento.

Sulla base di quanto sopra rilevato il Consiglio di classe/Team dei Docenti delibera con l'accordo della famiglia dell'alunno se elaborare o meno un piano didattico personalizzato e pianifica l'intervento didattico. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere **transitorio**.

### 4.4 Verifica e valutazione dell'intervento

Al fine di verificare l'andamento dell'intervento e la necessità di eventuali cambiamenti ad esso, si terranno incontri periodici nell'ambito dei Consigli di classe/TdD o, se necessario, con sedute appositamente convocate.

Alla fine dell'anno scolastico allo scrutinio finale il consiglio di classe/TdD compilerà la parte finale del PDP (verifica) per la valutazione della ricaduta delle misure adottate da consegnare al consiglio della classe successiva per la nuova elaborazione de PDP.

*Il Modulo per la segnalazione di eventuali bisogni educativi speciali, PDP, interventi, percorsi, verifiche, incontri con esperti ed operatori saranno tutti documentati e raccolti nel fascicolo personale riservato dell'alunno.*

#### 4.5 Gli strumenti di programmazione a confronto

<b>Alunni con DSA</b>	<b>Alunni con altri disturbi evolutivi specifici</b>	<b>Alunni con svantaggi socioeconomico-culturali</b>
I contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida sui DSA del 2011	Non vengono indicati dalla normativa i contenuti minimi	
La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci	La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci	
Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella certificazione DSA agli atti della scuola	Il PDP tiene conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche o altro agli atti della scuola	
Il PDP viene redatto in accordo con la famiglia (Linee Guida)	Il PDP è il risultato dello sforzo congiunto scuola-famiglia (C.M. 8/2013)	

#### 4.6 Area dello svantaggio linguistico-culturale.

Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento al “PROTOCOLLO ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI”.